


BONIFICA SANITARIA: PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NEI CONFRONTI DELLA BRUCELLOSI OVI/CAPRINA IN REGIONE LOMBARDIA

SEZIONE	PUNTO	TITOLO	PAGINA	ALLEGATI COLLEGATI
1 DISPOSIZIONI GENERALI	1-A	Campo di applicazione	2	
	1-B	Definizioni	2	
	1-C	Controlli	3	
	1-C.1	Periodicità dei controlli	3	
	1-C.1.1	□ Allevamenti ovi-caprini stanziali	3	
	1-C.1.2	□ Allevamenti ovi-caprini vaganti (greggi)	3	A
	1-C.1.3	□ Allevamenti ovi-caprini che praticano l'alpeggio		A
	1-C.2	Tipologia di controlli	4	
	1-D	Movimentazioni	4	
	1-D.1	Movimentazione tra allevamenti	4	
	1-E	Anagrafe	4	
	1-F	Flussi informativi	5	
	1-G	Indennizzi	6	
	1-H	Sanzioni	6	
2 BRUCELLOSI OVI-CAPRINA	2-A	Ottenimento e mantenimento qualifica sanitaria	7	
	2-A.1	Allevamento ovi-caprino Uff. Ind. da brucellosi (<i>Br. Melitensis</i>)	7	
	2-A.1.1	Ottenimento qualifica	7	
	2-A.1.2	Mantenimento qualifica	7	
	2-B	Sospensione qualifica sanitaria	7	
	2-B.1	Provvedimenti	7	
	2-C	Ritiro qualifica sanitaria/apertura focolaio	8	
	2-C.1	Provvedimenti	8	
	2-C.1.1	Animali infetti	8	
	2-C.1.2	Allevamenti infetti	9	B
	2-D	Disinfezioni	9	C
	2-E	Riacquisizione qualifica sanitaria	10	
	2-E.1	A seguito di sospensione	10	
	2-E.2	A seguito di ritiro (apertura focolaio)	10	
	2-F	Abbattimento capi infetti	10	
	2-G	Stamping out	11	




1- DISPOSIZIONI GENERALI

1-A. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano si applica nei confronti di tutti gli allevamenti ovi-caprini presenti nel territorio della Regione Lombardia

1-B. DEFINIZIONI

- Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati.
- Unità Produttiva: minima unità strutturale (es: capannone, ricovero) in cui si articola un allevamento ovi-caprino e per il quale non si dimostri l'esistenza di contatti fisici o funzionali atti a trasmettere l'infezione.
- Commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali ovi-caprina, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi ad altra azienda non di sua proprietà, entro trenta giorni dal loro acquisto.
- Allevamento ovi-caprino stanziale: allevamento i cui animali sono detenuti in fissa dimora.
- Allevamento ovi-caprino vagante: allevamento basato sulla pratica del pascolo vagante.
- Allevamento ovi-caprino Ufficialmente Indenne: Allev ovi-caprino conforme ai requisiti stabiliti dal presente Piano.
- Animale: animale della specie ovina o caprina.
- Animale da riproduzione/allevamento: animale allevato ai fini della riproduzione o dell'allevamento.
- Animale da ingrasso: animale allevato ai fini della produzione di carne.
- Animale da macello: animale movimentato verso il macello, direttamente o dopo essere transitato da una stalla di sosta/mercato/centro di raccolta.
Tali animali nel caso in cui transitino per stalle di sosta/mercati/centri di raccolta non devono venire in contatto con animali da riproduzione/allevamento e da ingrasso. Tale separazione deve essere garantita anche durante il trasporto.
- Animale infetto quando:
 1. gli esami di laboratorio, su materiale biologico dello stesso, abbiano permesso di isolare l'agente eziologico;
 2. l'indagine/valutazione epidemiologica condotta a seguito di riscontro di positività agli accertamenti diagnostici confermi il sospetto;



3. l'indagine epidemiologica colleghi l'animale ad un altro già considerato infetto;

1-C. CONTROLLI

In Lombardia, al fine della sorveglianza epidemiologica della Brucellosi ovi-caprina e di verificare la presenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle qualifiche sanitarie previste dalla normativa comunitaria, tutti gli allevamenti ovi-caprini ed i relativi animali, sono sottoposti a controlli periodici.

In particolare, nei confronti della *Br.Ovis*, i maschi interi della specie ovina, di età superiore ai 6 mesi, saranno sottoposti a controllo in occasione della movimentazione tra allevamenti.

Tali controlli non devono essere effettuati sui soggetti castrati e su quelli identificati con modalità semplificata per essere inviati alla macellazione entro i 12 mesi di età

1-C.1. Periodicità dei controlli

Sulla scorta della situazione epidemiologica, l'U.O. Veterinaria della Regione può disporre modalità e frequenze diverse da quelle sotto riportate, anche su base provinciale.

1-C.1.1. Allevamenti ovi-caprini stanziali

Di norma vengono sottoposti a periodici controlli in modo che ogni anno venga controllato almeno il 50% degli allevamenti e degli animali.

Gli allevamenti da sottoporre a controllo sono individuati dalle ASL in funzione:

- della situazione epidemiologica
- del contesto zootecnico e geografico
- dei flussi commerciali

Gli allevamenti destinati alla produzione di latte per uso alimentare umano devono essere sottoposti in ogni caso a controllo annuale.

Gli allevamenti che movimentano animali, se non già individuati dalle ASL come allevamenti da sottoporre a controllo, devono essere sottoposti a controllo prima di effettuare la movimentazione;

Ai fini della movimentazione, i controlli hanno un validità di 2 anni.

1-C.1.2. Allevamenti ovi-caprini vaganti (greggi)

Vengono sottoposti a controlli annuali, in modo tale che per ogni allevamento sia testato un numero di animali in conformità a quanto indicato nella Tabella di cui all'Allegato A.

1-C.1.3. Allevamenti ovi-caprini che praticano l'alpeggio

Gli allevamenti ovi-caprini che praticano l'alpeggio devono essere sottoposti ai seguenti controlli:

- allevamenti ovi caprini vaganti (greggi): accertamento sierologico nei 120 giorni precedenti la partenza, secondo le modalità di cui al punto 1-C.1.2;
- allevamenti ovi caprini stanziali: accertamento sierologico, effettuato con cadenza biennale, nei 120 gg precedenti la partenza, secondo le modalità di cui al punto 1-C.1.1.



Prima dalla discesa dai pascoli estivi (**demonticazione**), è necessario ripetere gli accertamenti sanitari, con le stesse modalità di cui alla Tabella dell'Allegato 1, nei seguenti casi:

- allevamenti stanziali che in alpeggio sono venuti in contatto con greggi vaganti
- ogni qual volta la ASL lo reputa opportuno
- su disposizione regionale, a seguito di particolari situazioni epidemiologiche

1-C.2. Tipologia di controlli

- premesso l'obbligo di denuncia di tutti i casi di aborto, nel caso si sospetti la brucellosi quale causa degli stessi, il feto e/o gli invogli fetali devono essere inviati all'IZS territorialmente competente, per lo svolgimento degli approfondimenti diagnostici
- controllo sierologico (FdC) nei confronti della *B. melitensis*, tramite prelievo di sangue, su gli animali superiori ai 6 mesi di età;
- controllo sierologico (FdC) nei confronti della *B. ovis* (Epididimite contagiosa dell'ariete), tramite prelievo di sangue, su tutti i maschi interi della specie ovina, di età superiore ai 6 mesi, oggetto di movimentazione tra allevamenti

1-D. MOVIMENTAZIONI

Tutti gli animali della specie ovi-caprina oggetto di movimentazione devono essere correttamente identificati.

Tutte le movimentazioni devono essere registrate conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

1-D.1. Movimentazioni tra allevamenti

Tutti gli animali devono provenire da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi e i maschi interi della specie ovina, di età superiore ai 6 mesi, devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei confronti della *B. ovis* (Epididimite contagiosa dell'ariete).

Tale accertamento dovrà essere eseguito nei trenta giorni precedenti l'introduzione.


In deroga a quanto sopra, per i capi provenienti da fuori Regione, è possibile effettuare le prove anche nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione dell'animale nell'allevamento.

In questo caso l'animale o gli animali introdotti devono essere isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi altro contatto diretto o indiretto fino all'avvenuta esecuzione della prova.

1-E. ANAGRAFE

Premesso che tutti gli allevamenti ovi-caprini devono essere registrati in BDR/BDN, nel caso di più greggi, appartenenti ad uno stesso proprietario, a ciascun gregge è attribuito un proprio codice aziendale e relativo registro di carico/scarico.

Tutti gli animali appartenenti agli allevamenti ovi-caprini devono essere identificati secondo le seguenti modalità:



- i nuovi nati, appartenenti agli allevamenti che effettuano il pascolo vagante, dopo lo svezzamento, con tatuaggio riportante il codice aziendale, impresso sul padiglione auricolare, di preferenza il sinistro
- entro i sei mesi di età, oltre all'eventuale tatuaggio di cui sopra, con doppia marca auricolare, di cui una elettronica; tale modalità si applica anche nel caso di animali che devono essere rimarcati (per perdita/illeggibilità di una o entrambe le marche)
- i soggetti destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età possono essere identificati con modalità semplificata, ovvero con il codice aziendale riportato sul tatuaggio o marca auricolare.

La ASL, valutata la storia sanitaria dell'allevamento e le garanzie di tracciabilità/rintracciabilità da parte del proprietario/detentore, può estendere, anche ad altre tipologie di allevamento, l'obbligo di identificare gli animali anche con il tatuaggio riportante il codice aziendale.

Metodi alternativi di identificazione elettronica, rispetto alla marca auricolare (es. bolo), possono essere impiegati, previo accordo con la Regione, valutati gli aspetti di ordine sanitario e le modalità di allevamento.

In occasione delle operazioni di bonifica sanitaria, la ASL effettua una verifica sulla identificazione dei capi al fine di un puntuale aggiornamento dei dati presenti in BDR.

1-F. FLUSSI INFORMATIVI

I Servizi Veterinari delle ASL hanno l'obbligo di registrare ed aggiornare puntualmente in BDR/BDN:

- **le qualifiche sanitarie degli allevamenti.**
- **i dati relativi al controllo sanitario** (data e numero accertamenti diagnostici eseguiti per ogni singola malattia).

Tali registrazioni devono essere effettuate entro e non oltre 15 gg dall'evento ovvero dalla emissione del rapporto di prova dell'IZS e comunque prima di movimentare gli animali.

I campioni di sangue e di materiale patologico devono essere inviati, per gli accertamenti diagnostici del caso, all'IZS competente per territorio, utilizzando unicamente gli specifici modelli riportati negli Allegati al presente decreto o comunque predisposti da questa U.O.

I risultati degli esami di laboratorio sono trasmessi dall'IZS all'ASL che ha conferito i campioni.

Quest'ultima, nel caso in cui non fosse competente per l'allevamento di origine, deve assicurarne l'immediata comunicazione alla competente ASL e a quelle comunque interessate.

L'OEVR, fornisce periodici reports e analisi di contesto alla Regione, distinti per ASL, relativi allo stato di avanzamento dei piani di controllo e monitoraggio.

L'utilizzo di modulistiche diverse o non correttamente compilate determina la non attendibilità delle informazioni sanitarie ed epidemiologiche indispensabili alla Regione per svolgere l'attività di governo e di verifica cui è deputata.

Inoltre l'OEVR provvede a trasmettere alla Regione, su supporto informatico, le relazioni che i Servizi Veterinari effettuano relativamente alla attività svolta nella gestione dei focolai sospetti o confermati.



1-G. INDENNIZZI

In un focolaio, i capi abbattuti sono indennizzati a condizione che non siano rilevate infrazioni alle disposizioni del presente piano o a specifiche norme in materia di profilassi della brucellosi ovi-caprina.

Ai proprietari degli animali abbattuti viene corrisposta una indennità ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, secondo le norme e i criteri previsti dal D.M. 14 giugno 1968 e successive modificazioni.

Le indennità di cui al presente punto devono essere corrisposte entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo.

In caso contrario e in assenza di un giustificato motivo, ai richiedenti saranno dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda stessa.

Per ottenere l'indennità di abbattimento, gli interessati devono:

- far abbattere tutti gli animali dichiarati infetti al più presto e comunque non oltre i termini indicati nei successivi punti del presente Piano;
- consegnare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) al Servizio Veterinario territorialmente competente entro 60 giorni dalla data dell'ultimo abbattimento, unitamente alla richiesta di indennizzo.

1-H SANZIONI

Le infrazioni alle disposizioni del presente piano sono sanzionate in base al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni.



2- BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

2-A. OTTENIMENTO e MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA

2-A.1. Allevamento ovi-caprino Ufficialmente Indenne da Brucellosi (*Br. Melitensis*)

2-A.1.1. Ottenimento Qualifica

- ☐ nessun animale delle specie sensibili alla brucellosi deve presentare sintomi clinici riconducibili alla brucellosi da almeno dodici mesi;
- ☐ non vi sono ovi-caprini vaccinati contro la brucellosi, salvo qualora si tratti di animali vaccinati da almeno due anni;
- ☐ tutti gli ovi-caprini superiori ai 6 mesi di età sono stati sottoposti con esito negativo a due prove sierologiche ad intervallo di 6 mesi una dall'altra;
- ☐ tutti gli ovi-caprini presenti al termine delle prove di cui sopra, sono nati nell'allevamento o stati introdotti da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi.

2-A.1.2. Mantenimento Qualifica

- ☐ tutti gli animali superiori ai 6 mesi di età sono sottoposti, con esito favorevole, con la periodicità prevista al punto 1-C.1, ai controlli previsti nei confronti della *B. melitensis* al punto 1-C.2 del presente decreto;
- ☐ tutti gli animali oggetto di movimentazione tra allevamenti devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi

2-B. SOSPENSIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria **può essere sospesa**

- ☐ ogni qual volta la situazione clinica e/o epidemiologica fa sospettare la presenza della brucellosi in allevamento.

La qualifica sanitaria **viene sospesa**

- ☐ quando uno o più animali reagiscono positivamente alla prova sierologica e sono prontamente isolati o eliminati;
- ☐ quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica sanitaria;

2-B.1. Provvedimenti

Negli allevamenti con **qualifica sanitaria sospesa** nessun ovi-caprino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato al macello direttamente, accompagnato da Mod. 4 unificato firmato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura " *ovino/caprino proveniente da allevamento sospetto da brucellosi.*"

Negli allevamenti autorizzati alla produzione di latte crudo da vendersi direttamente al consumatore, ai sensi della Circolare della Regione Lombardia n° 39 del 17/11/04, l'autorizzazione dovrà essere sospesa fino alla riacquisizione della qualifica sanitaria secondo le procedure definite al successivo punto 2-E.1

2-C. RITIRO QUALIFICA SANITARIA / APERTURA FOCOLAIO

La qualifica sanitaria **può essere ritirata**, previa valutazione del competente Servizio Veterinario congiuntamente alla Regione/OEVR e all'IZS, alla luce della situazione epidemiologica, qualora gli animali reagiscano positivamente alla prova sierologica

La qualifica sanitaria **viene ritirata (apertura focolaio)** ogni qual volta la presenza della brucellosi è confermata in base a prove di laboratorio (isolamento della *Br.melitensis*).

2-C.1. Provvedimenti

Negli allevamenti autorizzati alla produzione di latte crudo da vendersi direttamente al consumatore, ai sensi della Circolare della Regione Lombardia n° 39 del 17/11/04, l'autorizzazione dovrà essere sospesa fino alla riacquisizione della qualifica sanitaria secondo le procedure definite al successivo punto 2-E.2

Negli allevamenti con **qualifica sanitaria ritirata**, oltre a quanto previsto dal successivo punto, nessun ovi-caprino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello accompagnato da Mod. 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura “ *ovino/caprino proveniente da allevamento infetto da brucellosi.*”

Al fine di ottemperare agli obblighi del Regolamento di Polizia Veterinaria (Mod.1 sez. A), l'ASL registra l'apertura di focolai in SIV. (menu “*strumenti*” – sezione “*denunce*”).

2-C.1.1. Animali infetti

- i capi infetti devono essere prontamente isolati e abbattuti entro 30 gg dalla notifica dell'ordinanza di abbattimento. Su tali animali non è permesso alcun intervento o manualità terapeutica.
La macellazione dei capi che hanno presentato manifestazioni cliniche della malattia comportanti eliminazione di brucelle deve avvenire non oltre 7 giorni dalla notifica di cui sopra
Se alla scadenza dei termini il proprietario non ha ottemperato agli obblighi previsti, il Direttore Generale dell'ASL, su proposta del Servizio Veterinario competente, adotta apposita ordinanza di abbattimento coatto dei capi rimasti;
- i capi infetti devono essere resi facilmente individuabili tramite asportazione della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) di un lembo di padiglione auricolare a forma di T, a mezzo di apposita tenaglia
- i capi infetti devono essere inviati ad un impianto di macellazione della provincia ove ha sede il focolaio, in vincolo sanitario e scortati sia dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura “*ovino/caprino infetto da BRC*”, che dall'Estratto del Mod 2 bis/33. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia sede del focolaio, il Servizio Veterinario della ASL competente per l'allevamento può autorizzare, previo accordo col Servizio Veterinario competente per il macello, la macellazione in altra provincia della Regione Lombardia. I visceri, le mammelle e il sangue degli animali risultati infetti devono essere sequestrati e distrutti;
- il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere preventivamente avvisato circa l'arrivo di tali capi;



- tutti i gli ovi-caprini degli allevamenti epidemiologicamente correlati con il focolaio, devono essere sottoposti ad approfondimenti diagnostici.

2-C.1.2. Allevamenti infetti

Negli allevamenti dichiarati infetti (focolai), si adottano le seguenti disposizioni:

- accurata indagine epidemiologica in collaborazione con Regione/OEVR (Allegato B); gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti agli accertamenti diagnostici nei confronti della brucellosi (*Br. Melitensis*)
- segnalazione al Dipartimento di Prevenzione Medico;
- censimento degli animali per specie e categoria;
- distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché degli vitelli agnelli morti o morti subito dopo la nascita;
- mungitura degli animali infetti e sospetti infetti separatamente o, almeno, per ultimi;
- dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione così come previsto al successivo punto 3-D;
- divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo che per macellazione;
- gli ovi-caprini nati da madri infette non possono essere utilizzati per la riproduzione e possono lasciare l'allevamento solo per essere inviati al macello;
- il latte degli ovi-caprini infetti può essere distrutto od utilizzato, previo trattamento termico, solo per alimentazione animale nell'ambito dello stesso allevamento;
- il latte dei capi sani deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pasteurizzazione;
- distruzione con il fuoco o interrimento previa aspersione con prodotto disinfettante appropriato del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le loro placente;
- il letame e il liquame devono essere sistemati in luogo inaccessibile agli altri animali dell'allevamento e devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione e stoccaggio per un periodo di almeno 3 settimane. Comunque è vietato impiegare il letame per le orticole;
- accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positività, loro isolamento, se necessario in canile, sotto controllo del Servizio Veterinario per un periodo non inferiore ai 3 mesi.

2-D. DISINFEZIONI

Dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati secondo il protocollo suggerito dal Centro di Referenza Nazionale per la BRC (Allegato C). Con le stesse modalità dovranno essere puliti e disinfettati tutti gli automezzi dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto.

Le disinfezioni di cui sopra saranno effettuate dalla ASL territorialmente competente e sotto controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.



Il reimpiego di pascoli dove hanno transitato animali infetti, non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi.

2-E. RIACQUISIZIONE QUALIFICA SANITARIA

2-E.1. A seguito di sospensione

La qualifica viene ripristinata ed i provvedimenti adottati vengono revocati:

- se gli animali ritenuti sospetti sono stati prontamente isolati o abbattuti, non è stata confermata la presenza di brucellosi (*Br. Melitensis*) e tutti gli ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi sono stati sottoposti ad un accertamento diagnostico nei confronti della brucellosi (*Br. Melitensis*) con esito favorevole, ad almeno 6 settimane di distanza dalla conferma ufficiale della assenza di brucellosi;
- nel caso la sospensione sia dovuta al mancato rispetto delle norme che disciplinano la movimentazione, se:
 - i capi oggetto della movimentazione, prontamente isolati, sono stati sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico nei confronti della brucellosi (*Br. Melitensis*) effettuato non oltre 10 giorni dal loro ingresso in stalla;
 - tutti i capi di età superiore ai 6 mesi sono sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico effettuato ad almeno 30 giorni di distanza da quello effettuato sui capi di nuova introduzione.

Qualora la procedura sopra descritta non venga rispettata, l'allevamento perde la qualifica sanitaria e per riacquisirla dovranno essere soddisfatte le condizioni previste al successivo punto 2-E.2.

2-E.2. A seguito di ritiro

Al fine di ottemperare agli obblighi del Regolamento di Polizia Veterinaria (Mod.1 sez. B), l'ASL registra l'apertura di focolai in SIV. (menu "strumenti" – sezione "denunce").

La qualifica viene ripristinata quando, dopo l'eliminazione dell'ultimo capo infetto:

- vengono effettuate le opportune disinfezioni previste dal precedente 2-D;
- tutti gli ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi hanno superato favorevolmente due prove sierologiche consecutive, effettuate ad un intervallo di 3 mesi l'una dall'altra, la prima delle quali effettuata almeno 6 settimane dopo l'allontanamento degli animali infetti e il completamento delle operazioni di disinfezione.

La ripresa della qualifica sanitaria coincide con la chiusura del focolaio e la revoca dei provvedimenti adottati.

2-F. ABBATTIMENTO CAPI INFETTI

Tutti gli ovi-caprini dichiarati infetti devono essere sottoposti ai provvedimenti previsti dal precedente punto 2-C.1.1.

Previo accordo con la Regione/OEVR e l'IZS, può essere disposto anche l'abbattimento di capi sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti.

Gli ovini che risultano positivi agli accertamenti diagnostici per *Br. Ovis* dovranno essere abbattuti nei tempi previsti al precedente punto 2-C.1.1 e saranno indennizzati con le modalità previste al punto 2-E.



2-G. STAMPING OUT

Al fine di estinguere il focolaio, valutata la situazione epidemiologica e sentito il parere della Regione/OEVR ed IZS, si potrà procedere allo *stamping out*.

A handwritten signature, possibly 'M', is written inside a faint circular stamp in the bottom right corner of the page.

